

## **REGOLAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento, disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo Fornitori e dei Prestatori di servizi (di seguito Albo) dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito Università) **per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi alle categorie merceologiche di cui all'allegato n.1, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n.50/2016.**

### **Art. 2 - Finalità**

1. **L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori e Prestatori di Servizi) per i quali risultano comprovati l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) d.lgs. 50/2016 nonché dimostrati il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio) d.lgs. 50/2016.**
2. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
3. Restano in ogni caso ferme, le vigenti disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni Consip o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

### **Art.3 – Durata dell'iscrizione**

- 1.L'iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti in capo agli operatori economici iscritti.
- 2.In fase di verifica annuale, è consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da apposito avviso predisposto dall'Università e pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo.

### **Art.4 – Soggetti ammessi**

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui **al comma 2, all'art. 45 (operatori economici), del d.lgs. 50/2016**, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5 del presente Regolamento, e precisamente:
  - imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

### **Art. 5 – Categorie merceologiche**

1.I fornitori di beni ed i prestatori di servizi sono iscritti per categorie e sottocategorie merceologiche, **identificate negli allegati nn. 1 e 2 del presente Regolamento.**

## **Art.6 – Domanda di iscrizione**

1. Gli operatori economici devono presentare all'Università apposita domanda di iscrizione all'Albo precisando le categorie merceologiche e/o le sottocategorie per le quali chiedono di essere iscritti, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito bando, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta dall'Università.

2. I soggetti di cui all'art.4 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le sotto indicate limitazioni:
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
  - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
  - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

## **Art.7 – Requisiti per l'iscrizione**

1. I soggetti indicati al precedente art.4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'Albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

### a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie o sottocategorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione all'Albo;
- **insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016**

### B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:

- fatturato globale di impresa conseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
- referenze bancarie ;

### C) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

- regolare esecuzione di almeno un contratto di servizi o forniture prestati a favore di enti pubblici o privati o soggetti privati per la medesima categoria per la quale si richiede l'iscrizione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda.
- numero medio dei dipendenti nel triennio (comprendenti soci attivi, dipendenti, consulenti, co.co.co. su base annua).

## **Art. 8 – Accertamento e validità dell'iscrizione**

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, l'Università disporrà per l'iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa.
2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l'Università potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo per tutte le categorie richiesti, l'Università potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.
4. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
5. L'esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.

#### **Art. 9 – Effetti e validità dell'iscrizione**

1. L'Albo è istituito con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web dell'Università.
2. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica annuale di cui al successivo art.12.
3. Ove l'Università ritenga di avvalersi dell'Albo ai fini dell'espletamento delle procedure di acquisto, con le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo, gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
4. L'Amministrazione Centrale e le singole strutture universitarie dotate di autonomia negoziale procederanno all'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
5. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui gli operatori economici devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

#### **Art. 10 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione**

1. L'Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. L'Università potrà altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art.11 – Segnalazione delle variazioni**

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare all'Università tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art.7 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata, ovvero posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art.10.

#### **Art.12 – Mantenimento dell'iscrizione**

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art.7, secondo le modalità definite dall'Università.
2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'Albo. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Università entro il termine indicato dall'Università.

#### **Art.13 – Forme di pubblicità**

1. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo dell'Università è resa nota mediante apposito avviso sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo.
2. All'atto della scadenza del triennio, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso per la formazione di un nuovo Albo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art.14 – Modalità di affidamento**

1. L'affidamento dei servizi e delle forniture potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett.a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, e precisamente:
  - a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00=. Euro, mediante affidamento diretto,;

- b) Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00=. E inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**

#### **Art.15 – Discrezionalità dell'Università**

1. E' inteso che l'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte dell'Università a dar corso ad acquisizioni nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione.
2. L'Università in base alle proposte esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all'Albo potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di acquisizione, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.
3. Resta altresì ferma la facoltà dell'Università di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:
  - qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
  - qualora l'Università, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

#### **Art.16 – Trattamento dati personali**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., l'Università gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
5. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 17 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Allegati:**

**1)Forniture di beni – Allegato 1**

**2) Servizi – Allegato 2**

**FORNITURE**

**A) APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI**

**B) ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO**

- b.1 – Arredi didattici;
- b.2 – Arredi per laboratori;
- b.3 – Arredi per ufficio
- b.4 – Arredi per biblioteche
- b.5 – Arredi per esterno
- b.6 – Complementi per arredo (a titolo meramente esemplificativo: lampadari, lampade, tendaggi, tappeti, cestini, appendiabiti, portavasi, carrelli, espositori ecc.)

**C) AUSILI INFORMATICI PER DISABILI**

- c.1 – Scudi per tastiera
- c.2 – Sensori elettrici
- c.3 – Software di tastiere virtuali
- c.4 – Tastiere Braille
- c.5 – Tastiere programmabili
- c.6 – Tastiere standard per disabili

**D) SEGNALETICA**

- d.1 – Segnaletica d'ambiente
- d.2 – Segnaletica di sicurezza
- d.3 – Segnaletica di sicurezza

**E) APPARECCHIATURE DI RAFFREDDAMENTO E VENTILAZIONE**

- e.1 – Climatizzatori
- e.2 – Condizionatori
- e.3 – Deumidificatori
- e.4 – Ventilatori

**F) VEICOLI, AUTO E MOTOVEICOLI**

**G) LICENZE SOFTWARE**

**H) MATERIALE IGIENICO-SANITARIO**

- h.1 – Carta igienica
- h.2 – Fazzoletti, asciugami e tovaglioli di carta
- h.3 – Saponi, detersivi, detergenti, prodotti per la pulizia;
- h.4 – Sanificanti, disinfettanti, disincrostanti

**I) CANCELLERIA**

- i.1 – Articoli di cancelleria (es. calcolatrice tascabile, fermagli, puntine, colla, nastri adesivi, gomme, correttori, cucitrici, forbici, levapunti, tagliacarte, timbri, ecc.);
- i.2 – Carta, cartoncino e cartone
- i.3 – Cartotecnica (es. falconi, cartelline, raccoglitori, ecc.)

- i.4 – Materiali di consumo (es. prodotti pulizia per computer, cartucce, toner, strisce magnetiche per antitaccheggio, etichette per libri, copertine trasparenti per protezione libri ecc.)
- i.5 – Accessori per informatica (es. cd, dvd, floppy disk ecc.)

#### **L) ELETTRONICA, FOTOGRAFIA E AUDIO / VIDEO**

- l.1 – Antitaccheggio per biblioteche
- l.2 – Sistema di controllo accessi
- l.3 – Audio / Video
- l.4 – Fotocamere e videocamere
- l.5 – Apparecchiature per la produzione radio / televisiva
- l.6 – Proiettori

#### **M) HARDWARE**

- m.1 – Periferiche per computer
- m.2 – Plotter
- m.3 – Prodotti per networking
- m.4 – Prodotti per archiviazione dati elettronici
- m.5 – Scanner e relativi accessori
- m.6 – Stampanti
- m.7 – Personal computer e notebook
- m.8 – Server

#### **N) MACCHINE PER UFFICIO**

- n.1 – Fotocopiatrici
- n.2 – Fax

#### **O) INDUMENTI E ACCESSORI**

- o.1 – Vestiti uomo / donna
- o.2 – Indumenti per la protezione da agenti chimici e biologici
- o.3 – Indumenti di protezione dalle radiazioni
- o.4 – Camici
- o.5 – Altri articoli di vestiario e accessori

#### **P) MATERIALE ELETTRICO**

#### **Q) MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO, LIBRI E GIORNALI**

- q.1 – Monografie, periodici, banche dati
- q.2 – Libri, giornali e riviste

**SERVIZI**

**A) PRELIEVO, SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI**

- a.1 – Materiali ingombranti
- a.2 – Rifiuti solidi urbani
- a.3 – Rifiuti tossici e/o radioattivi
- a.4 – Rifiuti da attività medica e di laboratorio

**B) SERVIZI DI PULIZIA**

- b.1 – Pulizia locali
- b.2 - Spurgo delle fognature
- b.3 – Disinfestazione e derattizzazione

**C) SERVIZI DI ASSICURAZIONE**

**D) SERVIZI DI TIPOGRAFIA**

- d.1 – Stampati, deplianti, cataloghi, opuscoli e manifesti
- d.2 – Etichette autoadesive e vetrofanie
- d.3 – Stampa di carta intestata. Buste, cartellette e altro materiale personalizzato
- d.4 – Rilegatura e finitura di libri, stampati e altro materiale
- d.5 – Agende, rubriche, biglietti da visita, calendari, orari

**E) SERVIZI DI LOCAZIONE, NOLEGGIO E LEASING**

- e.1 – Attrezzature d'ufficio
- e.2 – Autovetture e automezzi

**F) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE**

- f.1 – Servizi di produzione e broadcasting

**G) SERVIZI PUBBLICITARI**

- g.1 – Servizi di consulenza e gestione pubblicitaria
- g.2 – Servizi di marketing
- g.3 – Gadgeting e merchandising
- g.4 – Pubblicità legale

**H) SERVIZI DI RAPPRESENTANZA**

- h.1 – Organizzazione e gestione eventi
- h.2 – Catering / banqueting

**I) SERVIZI DI TRASPORTO E TRASLOCO**

- i.1 – Trasloco
- i.2 – Facchinaggio
- i.3 – Trasporto disabili
- i.4 – Spedizioni
- i.5 – Corriere espresso

**L) RICERCHE, STUDI E INDAGINI STATISTICHE**

- l.1 – Ricerche di mercato
- l.2 – Studi di settore

1.3 – Sondaggi di opinione

**M) SERVIZI DI EDITORIA E DI STAMPA**

**N) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

n.1 – Rassegne stampa

n.2 – Servizi fotografici e riprese video

n.3 – Servizi delle agenzie di stampa e comunicazione

**O) SERVIZI DI VIAGGIO E SERVIZI ALBERGHIERI**

**P) SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE**

**Q) SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE**

**R) MANUTENZIONE ANTINCENDIO**

**S) IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI**